APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN VENEZIA, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 18 LUGLIO 1939-XVII, RELATIVA AGLI INTERESSI PATRIMONIALI DELLE EX PROVINCIE DELLA CARNIOLA, DI GORIZIA E GRADISCA

# Art. 1 (Approvazione)

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione stipulata in Venezia, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 18 luglio 1939-XVII, concernente la sistemazione degli interessi patrimoniali sia delle ex provincie della Carniola, di Gorizia e di Gradisca, sia dei Corpi morali di diritto pubblico che esercitano le loro funzioni sul territorio delle Provincie su menzionate, sia infine dei diritti di uso civico interessanti le Provincie medesime.

Versione in vigore dal 18 giugno 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione della Convenzione stipulata in Venezia, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 18 luglio 1939-XVII, relativa agli interessi patrimoniali delle ex provincie della Carniola, di Gorizia e Gradisca |
| Estremi | Legge 29 marzo 1940, n. 474 |
| Partizione | Approvazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-venezia-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it